

CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORE SPECIALE E AVVOCATO DEL MINORE NEL PROCESSO CIVILE

“Il Curatore e gli atti di contenuto patrimoniale”, 17/09/2021

Relatore: Avv. Luca Russo

Prima di procedere alla analisi degli atti a contenuto patrimoniale compiuti dal curatore speciale del minore, risulta preliminare comprendere i casi e le ipotesi in cui è chiamato ad intervenire un curatore speciale.

Il concetto fondamentale che viene in risalto è quello di conflitto di interessi che, nel codice civile, troviamo indicato all'art. 1394 ai sensi del quale *“il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile”*

E l'unica fattispecie espressamente disciplinata è quella di cui al successivo articolo 1395 cc *“il contratto che il rappresentante conclude con se stesso”*.

Occorre, comunque, evidenziare che con riferimento alle indicazioni che emergono dal codice civile sul conflitto di interessi l'art. 1394 cc ha valore nel solo ambito contrattuale e non è applicabile al conflitto di interessi cui fa riferimento l'art. 320/ult. cc per il quale l'inosservanza delle norme sulla sostituzione del rappresentante legale comporta l'annullabilità sempre e indipendentemente dalla riconoscibilità del conflitto da parte del terzo.

Preciso che le disposizioni che, in caso di conflitto di interessi tra il figlio minore e i suoi genitori, prevedono la nomina al minore di un curatore speciale e altri strumenti di tutela del figlio (minore ma anche maggiore di età) vanno ricollocate nel contesto delle funzioni connesse alla responsabilità genitoriale, costituite da:

- poteri di rappresentanza dei figli minori e di amministrazione del loro patrimonio;
- poteri di indirizzo collegati ad altre funzioni genitoriali (educazione, istruzione, mantenimento ed assistenza).
Individuiamo, quindi, le norme del codice civile che prevedono la necessaria nomina di un curatore speciale per il minore:

- art. 320/6 cc: *“Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore”*.

- art. 321 cc: *“In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti”*.

- art. 334/2 cc: *“L'amministrazione [dei beni del minore, ndr] è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori”*.

- art. 356 cc: *“Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati”*.

- art. 360/2 cc: *“Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale”*.

- art. 395 cc: *“ Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre, l'autorizzazione del Tribunale”*.

Ciò premesso, occorre comprendere il significato di “conflitto di interesse”.

Dottrina e Giurisprudenza ne hanno individuato quattro elementi identificativi:

1) Incompatibilità

Sussiste qualora il soddisfacimento dell'interesse di un soggetto porta al pregiudizio dell'interesse dell'altro soggetto.

E', per contro, irrilevante il caso in cui gli interessi coinvolti siano convergenti, allineati, ossia non in conflitto (cfr Cassazione Civile n. 4505/2000).

Esempi: - Compravendita immobiliare: vendita a terzi → non c'è conflitto perché il prezzo (tra genitore e figlio minore) viene ripartito pro quota;

- Compravendita immobiliare: vendita nuda proprietà/usufrutto → Sussiste conflitto poiché non vi sono criteri obiettivi per ripartire il prezzo tra nudo proprietario ed usufruttuario.

2) Attualità

Il conflitto deve essere attuale e concreto.

Tuttavia negli anni c'è stata una rivisitazione giurisprudenziale: anche l'interesse confliggente solo potenzialmente ha assunto pieno rilievo.

Esempio: un padre dona un bene immobile al figlio minore. La Cassazione ha ritenuto necessaria la nomina di un curatore speciale, perché la madre potrebbe trarre vantaggio dalla donazione a discapito del minore, che la scavalcherebbe nell'ordine dei soggetti obbligati agli alimenti, ancorché si tratti di un conflitto non attuale poiché al momento dell'atto i presupposti per gli alimenti non sussistono.

3) Patrimonialità

Il conflitto deve essere patrimoniale per espressa disposizione legislativa, come può trarsi dall'art. 320 c.c. Ne deriva che è irrilevante il mero conflitto morale, dovendo sorgere una questione economica perché l'atto sia annullabile per conflitto di interessi.

4) Il danno (anche solo potenziale)

Dal compimento dell'atto in conflitto deve poter derivare un danno, anche solo potenziale.

Esempio: Donazione di un bene immobile dal nonno al minorenne con potenziale lesione quota legittima.

- Donazione di bene immobile dal genitore al figlio: sussiste conflitto nel genitore non donante perché il figlio gli viene anteposto nella gerarchia degli obbligati agli alimenti nei confronti del donante; ma anche: il genitore non donante potrebbe subire una lesione della quota legittima.

* * *

Analizzati gli elementi identificativi, dottrina e giurisprudenza hanno specificato che il conflitto di interessi è rilevante non solo quando sia diretto, ossia qualora coinvolga interessi propri del rappresentante e del rappresentato, ma anche quando è indiretto ovvero quando viene in considerazione l'interesse di un soggetto terzo, rilevante per il rappresentante, il quale quindi non può tutelare a pieno l'interesse del rappresentato.

Tuttavia, nella responsabilità genitoriale, il conflitto indiretto non rileva sempre, perché, ex art. 320 ult. co. c.c., il conflitto non è sufficiente sia solo morale, ma deve essere patrimoniale per espressa disposizione.

In definitiva il conflitto di interessi è quella situazione in cui si trova il rappresentante legale che non gli consente di tutelare nel migliori dei modi il rappresentato. Sussiste un interesse in contrasto; una inconciliabilità (Cass. Civ. 2869/1988, 5533/2001).

In capo al genitore il conflitto di interessi è la situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il potere rappresentativo possa essere in contrasto con l'interesse del minore e presuppone che il genitore sia interessato ad un atto di contenuto diverso o ad un esito della lite diverso da quello che avvantaggia il rappresentato.

Diversa la fattispecie descritta dall'art. 321 cc nella quale non si ravvisa una vera e propria situazione di conflitto di interessi; ciò che rileva è l'impossibilità o la negligenza nella cura degli interessi del minore. Tuttavia in senso ampio anche la nozione di atti che i genitori non possono o non vogliono compiere può essere assimilata al conflitto di interessi; conflitto appunto tra l'interesse del minore che dovrebbe essere tutelato in una direzione e un fatto (impossibilità di compiere un atto) ovvero un comportamento (negligenza nel compiere un atto) del genitore che si pone in contrasto con quella esigenza.

Quindi, alla luce di quanto fin qui esposto, gli articoli 320 e 321 cc delineano sia la figura del curatore speciale ad acta e, nel caso di introduzione di un'azione giudiziaria, quella del curatore speciale ad processum. La giurisprudenza ha precisato che il curatore speciale ad acta può anche rappresentare il minore in sede processuale nei giudizi sorti in seguito ed in relazione all'atto per il cui compimento è stato nominato; quindi le funzioni di curatore ad acta possono evolvere verso quelle del curatore ad processum (Cass. civ. Sez. 7889/2017, 5073/1985).

Per quanto concerne, invece, la **promozione di un'azione giudiziaria** (con la necessaria preventiva autorizzazione del Giudice) la nomina di un curatore speciale sarà necessaria tutte le volte in cui ci si avvede che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, agendo in rappresentanza del figlio, possano perseguire un proprio vantaggio o allorché la causa possa arrecare al minore un pregiudizio, ma non quando il genitore chieda un provvedimento che si presenti oggettivamente vantaggioso per il figlio, **es.** una pronuncia di risarcimento dei danni sofferti dal minore in conseguenza di un fatto illecito (Cass. Civ. 743/2012, 59/1989,

3977/1983, 294/1981, 6503/1980) ovvero una qualunque altra azione che possa portare vantaggio al minore.

Nonostante il disposto dell'art. 320 cc, la giurisprudenza non sempre ritiene necessario nominare un curatore speciale allorché il genitore promuova un giudizio per il risarcimento di danni cagionati al minore (Cass. Civ. 8720/2010, 3795/2003, 4562/1997: l'autorizzazione serve quando "il danno, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato"; Contra Cass. Civ. 59/1989 che aveva ritenuto sempre necessaria la nomina di un curatore speciale in caso di transazione).

Orbene, è interessante notare che sussiste un rapporto di totale autonomia tra la eventuale valutazione negativa sul conflitto di interessi che il G.T. (chiamato ad autorizzare un atto di straordinaria amministrazione) abbia fatto in sede di autorizzazione dell'atto e l'eventuale conflitto di interessi che si dovesse poi palesare concretamente in sede processuale.

Se anche il G.T., in sede di autorizzazione di un atto, non abbia ritenuto di nominare un curatore speciale, non è escluso che in sede processuale, ove per esempio il genitore promuova in nome e per conto del figlio minore una causa concernente l'atto autorizzato, venga rilevato in concreto un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato tale da richiedere – sulla base delle norme generali di cui agli articoli 79, 80 e 81 cpc – la nomina di un curatore speciale al rappresentato. Questo è l'orientamento della giurisprudenza (**Cass. Civ. 10822/2001**) dove il principio è stato prospettato in un caso di conflitto di interessi tra un anziano interdetto e la figlia che ne era tutore, ma viene in motivazione espressamente dichiarato applicabile anche al caso in cui il GT, ritualmente richiesto, abbia ritenuto di non nominare un curatore speciale per la promozione di un'azione giudiziaria per conto di un minore, in quanto il GT "pone ad oggetto della propria determinazione la sola valutazione sull'opportunità o meno dell'azione sulla base delle prospettazioni di esito favorevole o meno della stessa, al cui accertamento perviene prendendo in considerazione esclusivamente gli elementi di giudizio prospettati dall'istante o acquisiti a seguito dell'istruttoria su di essi espletata".

* * *

Altra rilevante distinzione è quella tra atti di ordinaria ed atti di straordinaria amministrazione.

A differenza degli atti di ordinaria amministrazione che possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i genitori viceversa gli "atti" che, sussistendo un conflitto di interessi o un disinteresse dei genitori, giustificano, in sede di autorizzazione, la nomina del curatore speciale del minore sono quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Tra questi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento (per i quali l'art. 320/1 cc esclude, pur trattandosi di atti di ordinaria amministrazione, che possano applicarsi le regole dell'amministrazione disgiuntiva).

L'art. 320/3 cc: dopo avere elencato nella prima parte gli atti che necessitano della autorizzazione conclude il breve elenco con l'espressione "*o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione*". Locuzione che fa intendere che anche gli altri atti descritti in precedenza sono atti di straordinaria amministrazione.

E la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione si fonda sulla funzione dell'atto.

A) Sono **atti di ordinaria amministrazione** quelli che, senza alterare l'integrità del patrimonio, sono rivolti al suo mantenimento ed hanno finalità di conservazione (Cass. Civ. 8484/1999, 2869/1988) oppure quelli che sono tesi al miglioramento del patrimonio.

Merita, però, osservare che anche gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possono avere la funzione di migliorare o incrementare il patrimonio. È difficile individuare, perciò, un criterio unitario.

Secondo Cassazione Civile n.21614/2004 sono di ordinaria amministrazione gli atti che presentino le tre caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto.

Di conseguenza sono di straordinaria amministrazione gli atti che non presentano tutte e tre queste caratteristiche.

Come noto, l'art. 320 cc espressamente richiede la autorizzazione previa verifica dell'utilità evidente per il figlio minore, per gli atti di alienazione o iscrizione di ipoteca o sottoposizione a pegno di beni pervenuti al figlio minore, accettazione o rinuncia ad eredità o a legati, accettazione di donazioni, scioglimento di

comunioni, conclusione di contratti di mutuo (ma Cassazione Civ. 6542/1987 in un caso di concessione di mutuo a minori ha ritenuto esente tale atto dalla preventiva autorizzazione del G.T. ove venga fornita la prova specifica che il prestito sia suscettibile di restituzione mediante impiego del reddito del minore e senza pericolo di decurtazione dei suoi capitali o di diminuzione del valore del suo patrimonio) o di locazione ultranovennale e promozione di azioni, transazione o arbitrato relativamente agli atti elencati.

È stato considerato di ordinaria amministrazione l'introduzione da parte dei genitori di un'azione di responsabilità verso terzi per danni subiti dal minore (Trib. Cagliari, 8 agosto 1989). In tal caso la ritenuta non necessità della nomina viene in genere giustificata non per il fatto che si tratta di un atto di ordinaria amministrazione quanto piuttosto dalla considerazione della vantaggiosità per il figlio che escluderebbe il conflitto di interessi (Cassazione Civile nn. 59/1989, 3977/1983, 294/1981, 6503/1980).

B) Atti di straordinaria amministrazione, che richiedono l'autorizzazione del G.T.:

- Confessione giudiziale o stragiudiziale su fatti dalla cui prova il diritto del figlio potrebbe risultare pregiudicato (Cassazione Civile n. 4015/1995 che fa riferimento alla confessione – che sarebbe inammissibile senza autorizzazione – da parte del genitore relativamente alla gratuità di un atto di alienazione apparentemente oneroso stipulato senza testimoni; in tal caso la confessione avrebbe come conseguenza la nullità dell'atto per difetto di forma).

- La continuazione (non l'inizio) dell'esercizio di una impresa commerciale per il quale, tuttavia, l'art. 320/5 cc prevede la competenza all'autorizzazione del Tribunale relegando il G.T. – chiamato peraltro ad esprimere un parere non vincolante – alla funzione di autorizzazione solo dell'esercizio provvisorio (Cassazione Civile n.7204/1994).

Ma il genitore, autorizzato dal Tribunale ai sensi dell'art. 320/5 cc, alla continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale del minore, può compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del G.T., anche i singoli atti strettamente collegati a tale esercizio, stante il carattere dinamico dell'impresa e la necessità di assumere decisioni pronte e tempestive, le quali sarebbero gravemente ostacolate, o addirittura paralizziate qualora, per ogni singolo atto, occorresse rivolgersi all'autorità giudiziaria (Cass. Civ. 10654/2011, 13154/2007).

* * *

Riprendendo l'analisi dell'art. 320 cc, emerge che la norma prevede 4 tipologie di conflitto di interessi:

a) tra figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale (si pensi ad un atto che i genitori intendono compiere in favore di uno tra più figli e che determina, pertanto, un conflitto di interessi tra il beneficiario e i fratelli);

b) tra il figlio ed entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale (si pensi ad un lascito ereditario ad un figlio che i genitori sono chiamati ad accettare);

c) tra il figlio e il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale (per esempio il conflitto di interessi tra il minore e il genitore che ne è affidatario esclusivo);

d) tra il figlio ed uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (es. in costanza di matrimonio o in situazione di convivenza con l'altro genitore ovvero in regime di affidamento condiviso in sede di separazione o divorzio, uno dei genitori intenda donare al figlio un bene). In tale ultimo caso, come si è sopra anticipato, il giudice non deve nominare un curatore speciale in quanto l'ultima parte dell'art. 320 prevede per tale ipotesi che la rappresentanza del figlio spetta esclusivamente all'altro genitore coesercente la responsabilità genitoriale il quale quindi sarà chiamato a rappresentare il minore nell'atto o nell'iniziativa giudiziaria oggetto di autorizzazione.

NOTA: Invece è esclusa la sussistenza di conflitto di interessi tra genitori e nascituri.

Infatti, sebbene l'art. 320 cc estenda la rappresentanza dei genitori anche agli atti relativi ai nascituri ("*I genitori... rappresentano i figli nati e nascituri...*") non è ipotizzabile un conflitto di interessi tra genitori e nascituri. Naturalmente, poiché i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati alla nascita (art. 1/2 cc), il conflitto di interessi potrebbe porsi nel momento in cui, dopo la nascita, i genitori o quello che esercita la responsabilità genitoriale fossero chiamati per conto del figlio per esempio ad accettare un lascito testamentario fatto a favore del nascituro o a rinunciarvi.

* * *

Giurisprudenza

Preliminarmente, segnalo che con la sentenza n. 1721/2016 la Cassazione ha precisato che la verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va

operata in concreto, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa, e non in astratto ed "ex ante".

Alcuni esempi in cui la Giurisprudenza ha ritenuto sussistere un conflitto di interessi:

1) Uno dei figli minorenni aveva causato un danno ad un altro figlio minorenne. Sussiste conflitto di interessi tra il figlio minore danneggiato ed entrambi i genitori; è, quindi, legittima la nomina al figlio minore danneggiato di un curatore speciale per l'esercizio dell'azione civile di danno (Cassazione Civile 5694/1999).

2) Donazione al minore da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale; il conflitto di interessi fra donante e donatario discenderebbe dalla natura contrattuale del negozio.

Cassazione Civile 439/1981: ha riconosciuto il conflitto in un caso di donazione in favore del figlio minore, per la cui accettazione è richiesta in ogni caso l'autorizzazione del G.T., a norma dell'art. 320/3 cc, qualora la qualità di donante venga assunta da entrambi o anche solo da uno dei genitori investiti della legale rappresentanza del minore stesso (analogamente Appello Palermo, 7 dicembre 1989, GT Roma, 12 novembre 1986, Tribunale Roma 15 gennaio 1987; Contra Pretura Roma, 14 aprile 1984 secondo cui nella donazione dal padre al figlio minore la rappresentanza del figlio per l'accettazione della donazione spetta all'altro genitore).

3) Partecipazione del minore agli utili, ai beni acquistati ed ai proventi, dell'impresa familiare, operazioni per le quali deve procedersi, ai sensi dell'art. 320/6 cc, alla nomina di un curatore speciale. Nell'impresa familiare la qualifica di imprenditore spetta esclusivamente a chi ha la gestione ordinaria dell'impresa limitandosi i familiari ad una prestazione lavorativa nel suo ambito, pur se partecipano ad essa con poteri anche notevolmente incisivi di collaborazione-direzione, ma non di effettiva gestione. Ne consegue che per partecipare a tale impresa è sufficiente la capacità di essere parte di un rapporto di lavoro subordinato senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del GT.

Ma l'autorizzazione è certamente necessaria per la riscossione delle quote degli utili spettanti ai minori e della liquidazione del loro diritto di partecipazione.

4) Uno dei genitori agisce nei confronti dell'altro con procedimento ex art. 709-ter cpc chiedendo il risarcimento dei danni a favore del figlio minore (Trib. Varese, 7 maggio 2010: dove si sostiene che la domanda di risarcimento del danno, proposta con istanza ex art. 709-ter cpc in favore della prole minore di età, deve essere presentata da un curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78/2 cpc atteso che le istanze di un figlio contro uno dei genitori, se proiettate nell'orbita del giudizio intentato dall'altro, sono inevitabilmente intrise di un conflitto di interessi che solo il terzo rappresentante può evitare).

5) In tema di rappresentanza sostanziale nel processo, va ravvisata una situazione di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, tale da comportare la necessità della nomina di un curatore speciale, ogniqualvolta sia dedotta in giudizio una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato, essendo il primo portatore di un interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per il secondo, dovendosi dichiarare, anche d'ufficio, la nullità dell'intero giudizio in mancanza della suddetta nomina (Cassazione civile n.14866/2000).

6) Il conflitto d'interessi tra padre e figlio minore che legittima la nomina di un curatore speciale sussiste soltanto quando i due soggetti si trovino o possano in seguito trovarsi in posizione di contrasto, nel senso che l'interesse proprio del rappresentante, rispetto all'atto da compiere, mal si concili con quello del rappresentato; pertanto, il conflitto in questione non si configura quando, pur avendo tali soggetti un interesse proprio e distinto al compimento dell'atto, questo corrisponda al vantaggio comune di entrambi, per cui i due interessi, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, siano tra loro concorrenti e compatibili; (nella specie: in cui il genitore resisteva in giudizio nell'interesse proprio di erede e nell'interesse dei figli minori, legatari, il supremo collegio, enunciando il suddetto principio, ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito il conflitto di interessi tra il primo ed i secondi) (Cassazione civile n. 5591/1981).

Non si configura, invece, alcun conflitto di interessi:

1) quando il compimento dell'atto, pur avendovi i due soggetti un interesse proprio e distinto, realizza un vantaggio comune di entrambi senza danno reciproco.

Esempio: Cass. Civ. 2489/1992 (Cass. Civ. 2869/1988, 3020/1985) relativo alla costituzione della madre, in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, nel giudizio di risarcimento di danno extracontrattuale instaurato contro il padre, poi deceduto;

2) quando, pur avendo tali soggetti un interesse proprio e distinto al compimento dell'atto, i due interessi, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, siano tra loro concorrenti e compatibili
esempio: Cass. Civ. 5591/1981: nella fattispecie, in cui il genitore resisteva in giudizio nell'interesse proprio di erede e nell'interesse dei figli minori legatari, la Cassazione enunciando il principio sopra ricordato ha ritenuto escluso, nel giudizio di merito, il conflitto di interessi tra i primi ed i secondi.

3) Azione per il risarcimento del danno subito da un minore: essendo diretta al recupero di somme ed alla reintegrazione del patrimonio leso è stata considerata un'attività di ordinaria amministrazione, così come la resistenza in giudizi promossi da altri nei confronti del minore d'età configurandosi in tali casi atti di ordinaria amministrazione che possono essere compiuti anche disgiuntamente da ciascun genitore (Tribunale Cagliari, 8 agosto 1989).

Analogamente in caso di azione di risarcimento danni sotto il profilo che la vantaggiosità dell'atto per il minore escluderebbe il conflitto di interessi (Cass. Civ 59/1989, 3977/1983, 294/1981, 6503/1980).

4) Costituzione di una s.a.s. nella quale il minore assuma la qualità di socio accomandante (Pretura Roma, 24/1/1995).

5) Instaurazione da parte di un minore del giudizio di interdizione nei confronti del genitore in quanto l'oggetto di tale giudizio non è la tutela degli interessi patrimoniali dell'interdicendo in contrapposizione a quelli del minore mancando, perciò, quel conflitto di interessi patrimoniali per il quale l'art. 320 cc prevede l'intervento del giudice tutelare a protezione del figlio minore (TM Palermo 12/12/1997).

* * *

Concludo questa analisi sul curatore speciale del minore per il compimento di atti a contenuto patrimoniale, citando alcuni casi per i quali ho assunto le funzioni di curatore speciale del minore:

1) Il signor Lorenzo vuole donare al figlio Piero minorenne un immobile.

Nel ricorso per essere a ciò autorizzato, evidenzia che si sarebbe assunto tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, le rate residue del mutuo su di esso acceso (fino al raggiungimento della maggiore età del figlio e comunque della sua indipendenza economica) nonché le spese notarili.

In più nel ricorso aveva allegato una dichiarazione di assenso della signora Clarice, madre del minore.

Il Giudice Tutelare ha nominato un curatore speciale per rappresentare il minore nell'atto di donazione.

2) La signora Contessina ricorre al G.T. per essere autorizzata ad incassare, per conto del figlio minore Giovanni, il 50% del TFR del signor Cosimo, suo defunto coniuge e padre di Giovanni.

Il G.T., rilevato che nel proprio testamento Cosimo aveva nominato la moglie Contessina "erede universale" ed il figlio Giovanni "legatario" di un solo bene immobile, ritenendo che tale disposizione avesse leso la quota legittima di Giovanni, nomina un curatore speciale per rappresentare il minore nell'ambito della successione e per esprimere un parere in merito al legato e in merito alla richiesta di incasso del TFR.

3) I coniugi Dante e Beatrice sono comproprietari rispettivamente per la quota di 1/3 e di 2/3 della casa coniugale.

Nell'ambito del pendente giudizio di divorzio congiunto, viene previsto il trasferimento a titolo gratuito della quota dell'immobile del padre ai figli minori.

Il G.T. ha nominato un curatore speciale per intervenire nell'operazione immobiliare per conto dei minori, operazione autorizzata nei termini di cui al ricorso congiunto.

Ciò in quanto il G.T. non ha ravvisato pregiudizio per i figli, atteso che gli accordi di divorzio prevedono che i genitori Dante e Beatrice si assumono tutte le spese per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.

Firenze, 3 novembre 2021

Avv. Luca Russo

Copyright

Si consentono la riproduzione parziale o totale della presente relazione ad uso personale dei lettori e la diffusione per via telematica, purché non a scopi commerciali e a condizione che questa dicitura sia riprodotta.

Avv. Luca Russo